



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 26 maggio 2021

**APPUNTO**

**OGGETTO:** A.S. 2207 - "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

**Iter**

Il ddl in esame è assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, con i pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali  
Nella seduta del 19 maggio 2021 è stata svolta la relazione sul disegno di legge ed è iniziata la discussione generale.

**Analisi degli effetti finanziari**

È pervenuto il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato, il quale effettua i rilievi di carattere finanziario riportati nella sottostante tabella, unitamente agli elementi di risposta forniti dagli Uffici MEF e dalle altre Amministrazioni coinvolte.

| Art.                           | Osservazioni   | Parere  |
|--------------------------------|--|---|
| 1 –<br>commi<br>1 e 2 e<br>6-9 | <p style="text-align: center;"><b>SBS</b></p> <p><b><u>(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)</u></b></p> <p><b>Al riguardo</b>, in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi si osserva che la RT non fornisce ulteriori</p> | <p style="text-align: center;"><b>Governo</b></p> <p><b>RGS:</b> La Commissione, con riferimento al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti.</p> |

informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti.

A tal proposito, si segnala che la dotazione finanziaria dei diversi programmi e interventi non assume un andamento univoco per le differenti tipologie di investimenti; infatti vi sono interventi che presentano un finanziamento maggiore negli anni centrali del periodo temporale considerato (2021-2026) mentre altri presentano un andamento più omogeneo nei vari anni, altri ancora si caratterizzano per un andamento crescente della spesa, altri invece per un andamento decrescente, infine altri ancora hanno una dotazione di risorse ondivaga negli anni. Tra l'altro, atteso che la RT per l'attuazione degli investimenti afferma che un decreto ministeriale individuerà i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento, appare plausibile che allo stato attuale per alcuni interventi si sia ancora in una fase di definizione e valutazione, rendendo necessario fornire ulteriori chiarimenti circa la rappresentazione delle dotazioni di risorse così come effettuate in norma.

Si evidenzia poi che alla lettera h) del comma 2 viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026 ma al punto 1 successivo con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Infine, si segnala che la somma degli oneri di cui al presente articolo per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta anche dall'allegato prospetto riepilogativo mentre invece il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro.

Al riguardo, come evidenziato anche nello stesso dossier, allo stato attuale per alcuni interventi è in corso una fase di definizione e valutazione ai fini della predisposizione del decreto ministeriale che dovrà indicare i cronoprogrammi procedurali per l'attuazione degli investimenti. Tali cronoprogrammi di fatto sono già stati individuati dalle Amministrazioni nell'ambito dei lavori per la predisposizione del PNRR; con il decreto ministeriale vanno rivisti e semplificati in coerenza allo spirito dell'articolo 1 che intende introdurre metodologie utilizzate dal PNRR (stringenti cronoprogrammi procedurali) al fine di realizzare le opere entro i termini previsti dall'autorizzazione di spesa, anche in considerazione dell'impegno assunto con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni proprio sugli stanziamenti del Piano complementare. Si ricorda, peraltro, che al raggiungimento di tale obiettivo (e degli altri previsti nel PNRR) sono connesse le richieste di contributo finanziario all'Unione europea. Pertanto, nel rinviare anche alle amministrazioni interessate, il grado di dettaglio richiesto potrà essere fornito solo a seguito dell'adozione del predetto decreto ministeriale, fermo restando che lo stesso decreto non potrà determinare effetti finanziari difformi da quelli ascritti complessivamente al Piano nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo.

*La Commissione chiede l'avviso del Governo sulle esatte annualità oggetto di assegnazione in particolare sulla lettera h) del comma 2, dove viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026 ma al punto 1 successivo con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021.*

**Si conferma l'articolazione annuale degli stanziamenti riportata nel punto 1 della lettera h), in quanto nell'alinea della lettera h) è presente un errore materiale. Pertanto, si segnala l'esigenza di apportare la seguente modifica al testo: le parole "per gli anni dal 2022 al 2026" vanno sostituite con le seguenti "per gli anni dal 2021 al 2026"**

|             |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  | <p><b>Articolo 1 comma 9</b></p> <p><i>La Commissione segnala che la somma degli oneri di cui all'articolo per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta anche dall'allegato prospetto riepilogativo mentre invece il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro.</i></p> <p><b>Al riguardo, si fa presente che, per mero errore materiale, è stato riportato l'importo di 3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021 anziché correttamente l'importo di 3.005,53 milioni di euro per l'anno 2021, come desumibile dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica che riporta gli oneri riferiti all'articolo 1, in termini di saldo netto da finanziare, in 2.999,83 milioni di euro per il comma 1 e in 5,7 milioni di euro in termini di minori entrate riferiti al comma 3. Ciò è anche desumibile, come riportato dallo stesso dossier, dalla somma degli oneri in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 indicati all'articolo finale di copertura.</b></p>   |
| 1 commi 3-5 | <p><b><u>SUPERBONUS 110%</u></b></p> <p><b>Al riguardo,</b> si rileva che la RT si limita a indicare i valori finanziari che sono il risultato delle stime effettuate senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. Appare quindi insufficiente il rinvio ai dati di spesa annua ed alla metodologia indicata nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria. In particolare, con riferimento al comma 3, si osserva che - diversamente da come fatto nelle quantificazioni precedenti - la stima non consente di analizzare gli effetti finanziari derivanti dalle diverse tipologie di spesa incentivate (efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici), nonché gli effetti riconducibili in capo ai diversi soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola (condomini, persone fisiche, IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali); inoltre non vengono palesate le stime degli incrementi delle spese annue complessive relative alle diverse tipologie di agevolazioni, nonché degli inerenti effetti indotti.</p> | <p><b>RGS: comma 3,</b> In ordine alle precisazioni sui criteri di stima operati in relazione tecnica si rinvia a quanto già riportato in relazione tecnica.</p> <p><i>La Commissione con riferimento al monitoraggio previsto al <b>comma 5</b>, osserva, con riguardo alla comunicazione sugli aggiornamenti delle stime alle competenti Commissioni parlamentari che dal tenore letterale della disposizione si tratterebbe di una mera informativa sul punto. Al riguardo, viene suggerito di valutare se rafforzare la previsione normativa prevedendo un maggior coinvolgimento del Parlamento al fine di consentire una verifica delle stime e non già una mera presa d'atto, prevedendo in proposito l'espressione di un parere parlamentare. Infine, la Commissione invita a valutare se sia opportuno il vincolo di destinazione delle risorse rivenienti dai minori oneri previsti "anche in via prospettica" - derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione in discorso - alla proroga del termine del bonus in argomento; infatti, posto che l'utilizzo di risorse "prospettiche" si presenta soggetto all'alea dell'effettiva riscossione, in tale contesto l'operazione di copertura anticipa di fatto la decisione parlamentare di eventuali provvedimenti di rinnovo dell'agevolazione.</i></p> <p>Al riguardo, in merito alla possibilità di prevedere in esito alla comunicazione</p> |

Occorre sottolineare anche che non viene indicata la banca dati dalla quale dedurre l'andamento della "spesa annua"<sup>1</sup>; con riferimento a tale ultimo aspetto si osserva che le stime proposte in RT prevedono un recupero di gettito per gli anni 2021 e 2022 a titolo di *bonus* usufruito in termini di detrazione IRPEF/IRES e per il solo anno 2022 a titolo di *bonus* usufruito come contributo sotto forma di sconto in fattura<sup>2</sup>. Conseguentemente per l'anno 2021 si prevede un minor gettito in termini di IVA e per l'anno 2022 si prevedono minori entrate in termini di imposte dirette ed IRAP<sup>3</sup>. Tali andamenti inducono a ritenere che i dati di consuntivo evidenzino un minor tiraggio della detrazione in argomento rispetto a quanto scontato nei tendenziali; nel merito si rammenta che nella RT annessa alla ricordata legge di bilancio per il 2021<sup>4</sup> era stato rappresentato che: *"in base ai primi dati forniti dall'ENEA circa il monitoraggio delle spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2020..... le stime delle spese indicate nella RT originaria per l'anno 2020 vengono riviste riducendole di circa il 50 per cento"*<sup>5</sup>. Ciò detto, se la causa dell'andamento fosse quella ipotizzata, sarebbe necessario che venisse fornita una stima percentuale del minor tiraggio (come peraltro fatto nella suddetta RT annessa alla citata legge n. 178 del 2020) oppure che fossero indicati i dati a consuntivo di utilizzo del bonus, al fine di poter verificare gli andamenti finanziari esposti in RT.

Conseguentemente si osserva che, verosimilmente, gli effetti finanziari complessivi esposti nella tabella annessa alla RT in esame sembrano poter derivare da compensazioni, tra effetti di maggiore/minor gettito dovuti al minor tiraggio del beneficio in argomento (rispetto a quanto stimato in precedenza) ed effetti finanziari di maggiori/minori oneri in termini di proroga del bonus 110% contenuto nel comma all'esame; si rammenta che tale modalità di contabilizzazione contrasta con i principi di trasparenza e

del monitoraggio del comma 5 il parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché sul vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dai minori oneri al sostanziale rinnovo dell'agevolazione, **per quanto di competenza, si rinvia a valutazioni politiche**, confermando comunque la prudenzialità della disposizione nella misura in cui rinvia a successivi provvedimenti legislativi, che saranno adottati previa verifica degli effetti sulla finanza pubblica.

**DIP. FINANZE:** Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 il Servizio bilancio osserva come la stima non consenta di analizzare gli effetti finanziari relativi alle diverse tipologie di spesa incentivate attribuibili ai soggetti beneficiari dell'agevolazione. Sottolinea inoltre la necessità di conoscere la banca dati utilizzata ai fini della stima.

Al riguardo si precisa che sono stati considerati, ai fini della stima, i dati di spesa ipotizzati in sede di introduzione e modifica del cosiddetto Superbonus 110%. Si chiarisce, inoltre, che ai fini prudenziali, per la valutazione degli effetti finanziari, non si è operata alcuna riduzione di spesa sulla base del monitoraggio effettuato dall'Enea. Su detti dati sono state operate le medesime ipotesi di incremento per la determinazione degli effetti indotti indicate nella RT di introduzione. A partire da tali ammontari complessivi, sulla base delle prime informazioni disponibili circa il monitoraggio dell'Enea, sono state considerate le percentuali di attribuzione delle spese relative ai condomini ed agli IACP, comunque denominati. In particolare, sono state considerate le seguenti tipologie di spesa riconducibili a tali soggetti beneficiari:

| Tipologie di spese | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|
|--------------------|------|------|

<sup>1</sup> Si rammenta che la RT annessa all'ultimo provvedimento in materia di bonus 110% di cui all'articolo 1, comma 73 della L. n. 178 del 2020, aveva indicato come banca dati quella dell'ENEA.

<sup>2</sup> Per il quale il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi.

<sup>3</sup> Effetti riconducibili ad un verosimile minore effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimata nei provvedimenti precedenti.

<sup>4</sup> Legge n. 178 del 2020.

<sup>5</sup> Si rammenta che, in quella sede, gli effetti finanziari complessivi per i primi due anni (2021 e 2022) erano stimati in termini di maggior gettito.

veridicità di bilancio che escludono compensi di partita. Per una chiara lettura delle risultanze finanziarie e per la dovuta verifica contabile, si rende opportuna la separazione di tutte le poste espresse in termini di maggiori o minori entrate e/o spese.

Alla luce di quanto esposto non è possibile verificare positivamente la stima presentata in quanto vengono indicati effetti finanziari netti di gettito che non consentono di valutare le singole misure proposte con la proroga in esame.

In ordine al comma 4 si riscontra che gli importi indicati per gli anni dal 2023 al 2026 - a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del PNRR e che sono stati rimodulati con le disposizioni in commento - corrispondono a quelli che si leggono all'art. 73 della legge di bilancio per l'anno 2021<sup>6</sup>.

Sul punto la RT, peraltro, si limita a riportare i valori senza offrire informazioni che diano conto della rimodulazione effettuata.

Si evidenzia che la RT indica gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4, al lordo delle eventuali maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni all'esame; per gli effetti netti, che tengono conto quindi anche delle risultanze finanziarie espresse in termini di maggior gettito, rinvia al comma 2, lettera *m*) del presente articolo per gli anni dal 2023 al 2026, di cui si dà positivo riscontro.

Inoltre - si legge nella RT con riferimento alle differenze (pari a 340 mln di euro per l'anno 2023, 158 mln di euro per l'anno 2024, 816 mln di euro per l'anno 2025 e 768,21 mln di euro per l'anno 2026) trattarsi di maggior onere. Detta qualificazione risulta corretta in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 73, della legge di bilancio 2021. Poiché gli

|                          |                |              |
|--------------------------|----------------|--------------|
| Energetiche              | 2.021,5        | 280,7        |
| Sismiche                 | 701,0          | 97,3         |
| Fotovoltaico e colonnine | 562,1          | 78,1         |
| <b>Totale</b>            | <b>3.284,6</b> | <b>456,1</b> |

*Milioni di euro*

In riferimento all'osservazione sul recupero di gettito per gli anni 2021 e 2022 in termini di detrazione IRPEF/IRES e per il solo anno 2022 in termini di credito sotto forma di cessione o di sconto in fattura, si evidenzia che tale recupero è dovuto alle minori spese previste per il 2021 rispetto a quanto stimato per la Legge di Bilancio 2021. Infatti in sede di stima originaria si era ipotizzato per il 2021 una maggiorazione delle spese pari al 30% come conseguenza della probabile anticipazione dei lavori effettuate dai condomini per rientrare nella quota del 60% del SAL. Nella norma in esame si è considerato che non sussistano più le condizioni per ipotizzare tali maggiori spese, determinando un recupero di gettito che si evidenzia nei succitati anni.

<sup>6</sup> Si ricorda, in proposito, che gli importi indicati costituiscono soltanto una parte della copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dalla legge di bilancio ai commi da 66 a 72: ossia quella posta a carico del PNRR.

importi previsti dalla disposizione da ultimo citata a valere sul PNRR concorrevano alla copertura di oneri determinati derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 della legge di bilancio<sup>7</sup>, una rideterminazione per importi inferiori a valere sul PNRR determina che una parte degli oneri associati al comma 73 devono trovare copertura che è in effetti individuata nei saldi del provvedimento in esame.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotto a corredo del Decreto in commento, con riferimento al comma 4, si dà conto sui tre saldi di finanza pubblica per l'anno 2023 di un impatto finanziario in termini di minori entrate extra tributarie per 198, 67 mln di euro e di maggior spesa in conto capitale per 141, 33 mln di euro (nel complesso 340 mln di euro).

Con riferimento al monitoraggio previsto al comma 5, si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui le competenti Commissioni parlamentari sono destinatarie delle comunicazioni relative agli aggiornamenti delle stime. Dal tenore letterale delle disposizioni in commento, si tratterebbe di una mera informativa resa sul punto. Si suggerisce di valutare se rafforzare la previsione normativa prevedendo un maggior coinvolgimento del Parlamento al fine di consentire una verifica delle stime e non già una mera presa d'atto. A tal fine andrebbe valutata l'opportunità di accompagnare l'aggiornamento delle stime con una relazione tecnica e prevedere in proposito l'espressione di un parere parlamentare.

Infine si valuti se sia opportuno e prudente il vincolo di destinazione delle risorse rivenienti dai minori oneri previsti "*anche in via prospettica*" - derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione in discorso - alla proroga del termine del *bonus* in argomento. Sul punto si osservi che l'utilizzo di risorse "prospettiche" si presenta soggetto all'alea dell'effettiva riscossione (non essendo risorse acquisite a consuntivo) e che in tale contesto l'operazione di copertura anticipa di fatto la decisione parlamentare di eventuali provvedimenti di rinnovo dell'agevolazione in argomento.

<sup>7</sup> Valutati in 2.016 mln di euro per l'anno 2023, 1.836,7 mln di euro per l'anno 2024, 1.743,8 mln di euro per l'anno 2025 e 1.743,5 per l'anno 2026.

| 2  | <p><b>Al riguardo</b>, circa gli effetti scontati dalla misura in esame sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto appare necessario fornire maggiori informazioni, chiarendo in particolare l'indice di spendibilità delle risorse, atteso che gli effetti registrati sui predetti saldi non presentano nell'arco temporale considerato il classico andamento della spesa per investimenti, ovvero più bassa nell'anno iniziale del finanziamento dell'opera e via via crescente per effetto della prosecuzione e ultimazione delle opere oggetto di finanziamento.</p> <p>Si rileva poi che la RT non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.</p> | <p><b>RGS:</b></p> <p>Al riguardo, si fa presente che le risorse del Fondo sviluppo e coesione – ciclo di programmazione 2021-2027 saranno programmate dal CIPRESS secondo gli strumenti e le procedure stabiliti dall'articolo 1 comma 178 della legge n.178/2020; le assegnazioni saranno disposte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e le conseguenti erogazioni saranno contenute alle relative disponibilità di cassa.</p> <p>Si riporta di seguito il profilo pluriennale degli effetti sui saldi della disposizione in esame.</p> <table border="1" data-bbox="1142 606 2105 1204"> <thead> <tr> <th>Mili<br/>oni<br/>di<br/>euro</th> <th>202<br/>1</th> <th>202<br/>2</th> <th>202<br/>3</th> <th>202<br/>4</th> <th>202<br/>5</th> <th>202<br/>6</th> <th>202<br/>7</th> <th>202<br/>8</th> <th>202<br/>9</th> <th>203<br/>0</th> <th>203<br/>1</th> <th>203<br/>2</th> <th>203<br/>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sald<br/>o<br/>nett<br/>o<br/>da<br/>fina<br/>nzia<br/>re</td> <td></td> <td>85<br/>0</td> <td>1.0<br/>00</td> <td>1.2<br/>50</td> <td>2.8<br/>50</td> <td>3.6<br/>00</td> <td>2.2<br/>80</td> <td>2.2<br/>00</td> <td>60<br/>0</td> <td>50<br/>0</td> <td>37<br/>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>fabbi<br/>sogn<br/>o</td> <td></td> <td>30<br/>0</td> <td>25<br/>0</td> <td>25<br/>0</td> <td>35<br/>0</td> <td>35<br/>0</td> <td>1.0<br/>00</td> <td>1.1<br/>00</td> <td>1.6<br/>00</td> <td>2.1<br/>80</td> <td>3.5<br/>80</td> <td>3.3<br/>00</td> <td>1.2<br/>40</td> </tr> <tr> <td>indeb<br/>itame<br/>nto<br/>netto</td> <td></td> <td>30<br/>0</td> <td>25<br/>0</td> <td>25<br/>0</td> <td>35<br/>0</td> <td>35<br/>0</td> <td>1.0<br/>00</td> <td>1.1<br/>00</td> <td>1.6<br/>00</td> <td>2.1<br/>80</td> <td>3.5<br/>80</td> <td>3.3<br/>00</td> <td>1.2<br/>40</td> </tr> </tbody> </table> | Mili<br>oni<br>di<br>euro | 202<br>1  | 202<br>2  | 202<br>3  | 202<br>4  | 202<br>5  | 202<br>6  | 202<br>7  | 202<br>8  | 202<br>9  | 203<br>0  | 203<br>1 | 203<br>2 | 203<br>3 | sald<br>o<br>nett<br>o<br>da<br>fina<br>nzia<br>re |  | 85<br>0 | 1.0<br>00 | 1.2<br>50 | 2.8<br>50 | 3.6<br>00 | 2.2<br>80 | 2.2<br>00 | 60<br>0 | 50<br>0 | 37<br>0 |  |  | fabbi<br>sogn<br>o |  | 30<br>0 | 25<br>0 | 25<br>0 | 35<br>0 | 35<br>0 | 1.0<br>00 | 1.1<br>00 | 1.6<br>00 | 2.1<br>80 | 3.5<br>80 | 3.3<br>00 | 1.2<br>40 | indeb<br>itame<br>nto<br>netto |  | 30<br>0 | 25<br>0 | 25<br>0 | 35<br>0 | 35<br>0 | 1.0<br>00 | 1.1<br>00 | 1.6<br>00 | 2.1<br>80 | 3.5<br>80 | 3.3<br>00 | 1.2<br>40 |
|--|--|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mili<br>oni<br>di<br>euro                          | 202<br>1   | 202<br>2  | 202<br>3                  | 202<br>4  | 202<br>5  | 202<br>6  | 202<br>7  | 202<br>8  | 202<br>9  | 203<br>0  | 203<br>1  | 203<br>2  | 203<br>3  |          |          |          |  |  |         |           |           |           |           |           |           |         |         |         |  |  |                    |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |                                |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| sald<br>o<br>nett<br>o<br>da<br>fina<br>nzia<br>re |  | 85<br>0   | 1.0<br>00                 | 1.2<br>50 | 2.8<br>50 | 3.6<br>00 | 2.2<br>80 | 2.2<br>00 | 60<br>0   | 50<br>0   | 37<br>0   |           |           |          |          |          |  |  |         |           |           |           |           |           |           |         |         |         |  |  |                    |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |                                |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| fabbi<br>sogn<br>o                                 |  | 30<br>0   | 25<br>0                   | 25<br>0   | 35<br>0   | 35<br>0   | 1.0<br>00 | 1.1<br>00 | 1.6<br>00 | 2.1<br>80 | 3.5<br>80 | 3.3<br>00 | 1.2<br>40 |          |          |          |  |  |         |           |           |           |           |           |           |         |         |         |  |  |                    |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |                                |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| indeb<br>itame<br>nto<br>netto                     |  | 30<br>0   | 25<br>0                   | 25<br>0   | 35<br>0   | 35<br>0   | 1.0<br>00 | 1.1<br>00 | 1.6<br>00 | 2.1<br>80 | 3.5<br>80 | 3.3<br>00 | 1.2<br>40 |          |          |          |  |  |         |           |           |           |           |           |           |         |         |         |  |  |                    |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |                                |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 3  | <p><i>Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0</i></p>  | <p><b>RGS:</b></p> <p><i>La Commissione richiede maggiori delucidazioni circa la regolarità della</i></p>   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |  |  |         |           |           |           |           |           |           |         |         |         |  |  |                    |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |                                |  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |

**Al riguardo**, si osserva che la legge di bilancio n. 178 del 2020 prevedeva la copertura finanziaria delle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0) a valere sui fondi NGEU (fondi del PNRR) e che la presente norma prevede una nuova copertura in parte a valere sulle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.) e in parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021. Sia la copertura prevista dalla legge di bilancio n. 178 del 2020 che quella posta dalla presente norma a valere sulle risorse previste all'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie, in quanto, come riportato dalla RT, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021. A tal proposito si segnala che il DEF 2021<sup>8</sup>, afferma che le regole contabili decise per il trattamento dei fondi NGEU, con riferimento alla ripartizione fra contributi a fondo perduto e prestiti, prevedono la neutralità sul deficit dei contributi a fondo perduto, mentre per quanto riguarda i prestiti, quelli indicati come sostitutivi si riferiscono a progetti già programmati e sono intesi come sostitutivi di emissioni nazionali, mentre quelli indicati come additivi sono le risorse finanziarie a fronte di maggiori spese o minori entrate che peggiorano l'indebitamento. In particolare, si rammenta che la spesa prevista – laddove finanziata con contributi/sovvenzioni - non rileva sul saldo di indebitamento netto, dovendo ritenersi applicabili le convenzioni contabili generalmente utilizzate per gli interventi finanziati con risorse UE, che presuppongono in ogni caso la contemporanea iscrizione delle poste in entrata e in uscita, indipendentemente dall'esercizio di effettiva erogazione delle risorse, con conseguente impatto neutrale sul saldo. Identico effetto non dovrebbe però prodursi per quanto attiene agli interventi finanziati mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi/additivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente: infatti, pur imputando in via convenzionale tali risorse al medesimo esercizio di realizzazione delle relative spese, l'effetto di copertura non potrebbe in ogni caso realizzarsi in quanto i prestiti,

*rappresentazione sui saldi di finanza pubblica delle nuove modalità di copertura degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), chiarendo se la neutralità sui saldi del fabbisogno e indebitamento dei fondi di NGEU possa mantenersi anche con riferimento alle nuove modalità di copertura (in particolare, per la parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021).*

*Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità osserva che occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.*

Al riguardo, si conferma che la previsione tendenziale del conto delle Pubbliche Amministrazioni del DEF 2021 tiene conto dell'impatto peggiorativo sull'indebitamento netto del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) disposto dall'articolo 1, commi 1051-1065 della Legge di Bilancio per il 2021.

In particolare, si è tenuto conto dei seguenti impatti come risultanti dalla relazione tecnica alla predetta Legge di Bilancio:

| Articolo | Comma     | Misura  | Entrata/spesa bilancio Stato | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  | 2026 | Totale 2021-2026 |
|----------|-----------|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------------------|
| 1        | 1051-1065 | Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia) | s                            | 3.271,6 | 2.214,1 | 1.745,3 | 1.092,9 | 125,7 |      | 8.449,6          |

Alla disposizione non sono stati, quindi, ascritti impatti sui saldi per la parte già considerata nel DEF 2021, mentre la parte restante è stata coperta con la quota a tal fine destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) punto 2, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>avendo natura finanziaria, non potrebbero essere registrati come risorse ai fini del deficit (calcolato secondo i criteri di competenza economica). Pertanto, per tale componente di finanziamento dovrebbe in ogni caso determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto.</p> <p>Alla luce di quanto esposto andrebbero dunque forniti maggiori delucidazioni circa la regolarità della rappresentazione sui saldi di finanza pubblica delle nuove modalità di copertura degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), chiarendo se la neutralità sui saldi del fabbisogno e indebitamento netto dei fondi NGEU possa mantenersi anche con riferimento alle nuove modalità di copertura (in particolare, per la parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021).</p> <p>In particolare, non sembra che l'aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l'impatto della misura in questione possa considerarsi sufficiente e coerente con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità per cui alla relazione tecnica dei disegni di legge è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Infatti, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione non potendo ritenersi sufficiente la generica assicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.</p> |   |
| 4 | <p><b><i>Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC</i></b></p> <p><b><u>Al riguardo</u></b>, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, per cui non risulta possibile una sua</p>  | <p><b>RGS:</b> <i>La Commissione, pur essendo l'onere della disposizione limitato all'entità dello stanziamento, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dello stesso, per cui non risulta possibile una sua valutazione.</i></p> <p><i>Inoltre, rileva che la medesima relazione non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.</i></p> |

valutazione.

Inoltre, si rileva che la RT non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

Si riporta di seguito il profilo pluriennale degli effetti sui saldi della

**Realizzazione del 2^ Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza relativo alla linea AV/AC Brescia-Verona-Padova**

| Milioni di euro           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| saldo netto da finanziare | 5    | 40   | 100  | 150  | 200  | 150  | 165  | 95   | 45   |      |
| Fabbisogno                | 5    | 25   | 35   | 50   | 130  | 130  | 150  | 150  | 150  | 125  |
| indebitamento netto       | 5    | 25   | 35   | 50   | 130  | 130  | 150  | 150  | 150  | 125  |

disposizione in esame.

**Realizzazione delle tratte ferroviarie Romagnano – Praja, Praja-Tarsia e Galleria Santomarco della linea AV Salerno-Reggio Calabria**

| Milioni di euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031 | 2032 |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| saldo netto     | 8    | 150  | 200  | 250  | 740  | 1.800 | 1.667 | 1.830 | 1.520 | 1.235 |      |      |

|                     |   |    |    |    |     |     |       |       |       |       |       |     |  |
|---------------------|---|----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| netto da finanziare |   |    |    |    |     |     |       |       |       |       |       |     |  |
| Fabbisogno          | 8 | 50 | 70 | 80 | 400 | 400 | 1.210 | 1.980 | 1.700 | 1.570 | 1.462 | 470 |  |
| debito netto        | 8 | 50 | 70 | 80 | 400 | 400 | 1.210 | 1.980 | 1.700 | 1.570 | 1.462 | 470 |  |

**MIMS: si riportano le tabelle relative al riepilogo delle esigenze finanziarie per la realizzazione delle opere AV/AC pervenute dal MIMS, rimandando per maggiori dettagli agli allegati alla presente nota.**

| Linea                     | Intervento             | Costo complessivo | Finanziamenti disponibili | Fabbisogno |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Salerno - Reggio Calabria | Tratta Romagnano-Praja | 4,3               |                           | 4,3        |
| Salerno - Reggio Calabria | Galleria Santomarco    | 1,2               |                           | 1,2        |
| Salerno - Reggio Calabria | Tratta Praja Tarsia    | 3,9               |                           | 3,9        |



|  |   |
|--|---|
| <p>dovrebbero derivare invece dalle sue singole disposizioni (vedi commento al precedente articolo).</p> <p>Ancora si rileva che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno) atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.</p> <p>Il comma 1 determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Si rileva che la RT non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.</p> <p>In linea generale, come già ribadito da questo servizio<sup>9</sup> l'andamento crescente dell'onere per interessi, oltre a essere giustificato da emissioni di titoli del debito pubblico dal 2021 (in misura maggiore) al 2034 sembra scontare un progressivo rialzo dei tassi nei prossimi anni e, dall'altro, il valore estremamente basso dell'onere per l'anno corrente. Comunque, stante la carenza d'informazioni nella RT, la quantificazione non può essere verificata; fra l'altro, si consideri che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non sembra rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, atteso che la natura della spesa in questione non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito.</p> <p>In relazione all'impatto stimato sui diversi saldi, si evidenzia che, a decorrere dal 2021, la spesa per interessi è sistematicamente maggiore in termini di indebitamento netto (ossia di competenza, sulla base della contabilità nazionale rilevante ai fini del rispetto dei saldi in sede UE) rispetto alla stima in termini di SNF e fabbisogno (ossia di competenza giuridica e cassa) e per l'anno 2021 l'onere per il servizio del debito</p> | <p><i>La Commissione, rileva che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno) atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.</i></p> <p>Sul punto si rinvia ai chiarimenti già forniti sugli articoli 1, comma 9, 2 e 4</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 5 determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Il Servizio del Bilancio del Senato rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.</p> <p>Inoltre, in relazione all'impatto stimato sui diversi saldi, viene evidenziato che, a decorrere dal 2021, la spesa per interessi è sistematicamente maggiore in termini di indebitamento netto (ossia di competenza, sulla base della contabilità nazionale rilevante ai fini del rispetto dei saldi in sede UE) rispetto alla stima in termini di SNF e fabbisogno (ossia di competenza giuridica e cassa) e per l'anno 2021 l'onere per il servizio del debito impatta unicamente sull'indebitamento netto. Su tali scostamenti la RT non fornisce delucidazioni in merito alle cause.</p> <p>Infine, con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2033 e 2034, si richiede di assicurare la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.</p> <p>In merito alla disponibilità di risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni</p> |
|--|---|

<sup>9</sup>

NL n. 221/2021

|   |  |
|---|--|
| <p>impatta unicamente sull'indebitamento netto. Su tali scostamenti la RT non fornisce delucidazioni in merito alle cause<sup>10</sup>.</p> <p>Comunque, si segnala che gli oneri recati dal presente provvedimento risultano compatibili con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021 con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Inoltre, l'utilizzo della predetta quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere sembra coerente con le finalità cui le risorse sono preordinate così come stabilito nella Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, atteso che gli obiettivi recati dal presente provvedimento sono riconducibili all'intenzione del Governo di rafforzare il programma europeo di sostegno all'economia NGEU attraverso la previsione, a carico di risorse nazionali, di un Piano complementare per i progetti presentati dalle amministrazioni nell'ambito del PNRR, e allo stanziamento di risorse aggiuntive per gli investimenti addizionali da realizzare nelle aree svantaggiate del Paese (FSC) e, più in generale, al sostegno in favore degli</p> | <p>2033 e 2034, si assicura la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.</p> |
|---|--|

<sup>10</sup> In merito al diverso impatto dell'onere per interessi stimato sui diversi saldi, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito si segnala che i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010, si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, "I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti." E, con particolare riferimento agli interessi: "Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno."

A livello operativo, il trattamento contabile degli interessi è esposto nel Manuale al par. 2.4. Limitando l'esame a taluni profili, rilevanti anche per la situazione italiana, i principali elementi sono:

- l'approccio "del debitore" (ossia la registrazione degli interessi è computata sulla base del valore di emissione del titolo e del debito, e degli interessi dovuti contrattualmente, e cioè sulla base delle informazioni disponibili all'inizio della vita del titolo, non cioè sulla base del valore di acquisizione del titolo da parte del creditore e del rendimento storico o di quello registrabile sul mercato al momento di un qualsivoglia eventuale scambio successivo dei titoli): ciò comporta, in pratica, che le compravendite di titoli del debito pubblico sul mercato secondario (ossia dopo l'emissione) non hanno effetto sulla registrazione degli interessi, che viene fissata una volta e per tutte al momento dell'emissione;
- per i titoli zero coupon (come i BOT o i CTZ), privi di cedole, nei quali il rendimento per il creditore è dato dalla differenza fra il valore di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione (più basso), la differenza fra questi due valori è trattata allo stesso modo di una cedola. In alcuni casi (interesse inferiore allo 0,5% annuo e scadenza pari o inferiore a 1 anno) è anche possibile, per ragioni di praticità, registrare tale somma integralmente nella competenza dell'esercizio di emissione, senza suddividerla fra i due esercizi (o tre nel caso dei CTZ) nei quali si potrebbe articolare la vita del titolo;
- per i titoli a tasso variabile (come i CCT) o a cedola indicizzata (come i BTP Italia), nei quali l'ammontare esatto del flusso dei pagamenti è noto solo alla loro scadenza o in prossimità della stessa si richiede che le stime iniziali siano aggiornate periodicamente sulla base delle ulteriori informazioni disponibili, per il resto, il trattamento contabile non differisce concettualmente da un titolo a cedola fissa (come i BTP) o zero coupon (come i BOT o i CTZ).

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.</p> <p>In merito alla modalità di copertura che prevede l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, si rinvia alle osservazioni formulate in precedenza nell'ambito di tale norma.</p> <p>Con riferimento, invece, all'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2033 e 2034, andrebbe assicurato la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.</p> |  |
|--|--|--|

### **Sintesi del provvedimento**

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

**L'articolo 1** prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il **comma 2** disciplina la ripartizione delle risorse del predetto Piano Nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nello stesso.

I **commi da 3 a 5** dispongono, in particolare, la proroga del cd. “superbonus 110%” per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi Case Popolari (IACP) nonché gli enti aventi le stesse finalità, anche se costituiti in forma di società *in house*, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Nel dettaglio, il **comma 4** ridetermina la copertura finanziaria di una parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 178 del 2020 relativa al Superbonus 110% della parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre il **comma 5** stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

Il **comma 6** stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR ed eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal **comma 7**, ai sensi del quale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il **comma 8** prevede, infine, che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di stato secondo la vigente normativa dell'UE sia soggetta alla procedura di notifica di cui all'art. 108, paragrafo, 3 del TFUE. Di conseguenza, i predetti interventi sono realizzati a fronte dell'intervenuta autorizzazione della Commissione europea.

**L'articolo 2** incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027.

**L'articolo 3** apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0). **In** particolare, viene rivista la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della legge n. 178 del 2020, in coerenza con il PNRR.

**L'articolo 4** prevede lo stanziamento di ulteriori risorse al fine di permettere il completamento di alcune opere pubbliche ferroviarie AV/AC (Verona-Vicenza-Padova e Salerno-Reggio Calabria).

**L'articolo 5** reca, infine, le disposizioni finanziarie e la copertura del provvedimento.